REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO DIPARTIMENTALE DERIVANTE DA PROGETTI FINANZIATI E ATTIVITÀ CONTO TERZI

Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate

Art. 1 – Ripartizione del Fondo Dipartimentale

1. Il Fondo Dipartimentale per la Ricerca e lo Sviluppo è costituito dalla quota delle risorse finanziarie acquisite dai docenti e dai ricercatori afferenti al Dipartimento attraverso progetti di ricerca finanziati, contratti e attività conto terzi, in conformità con il Regolamento di ricerca scientifica di Ateneo.
2. Il Fondo Dipartimentale è finalizzato a sostenere la qualità e la continuità delle attività di ricerca, a promuovere la competitività scientifica e l'internazionalizzazione, a rafforzare il posizionamento istituzionale e l'identità del Dipartimento, a favorire investimenti strategici coerenti con la programmazione dipartimentale.
3. La ripartizione del Fondo Dipartimentale viene stabilita annualmente in base all'effettiva disponibilità economica dal Consiglio di Dipartimento secondo i seguenti ambiti di utilizzo:
 a. finanziamento alle attività di ricerca dei docenti e ricercatori
 b. attività istituzionali e di terza missione del Dipartimento
 c. acquisto di attrezzature e software per la ricerca
 d. accantonamento per programmazione annuale successiva.
4. La ripartizione è definita in coerenza con la programmazione strategica dipartimentale, con le priorità annuali individuate dal Consiglio di Dipartimento ad inizio d'anno e con gli obiettivi di miglioramento della qualità e dell'impatto della ricerca.
5. La ripartizione del fondo deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 – Flessibilità e aggiornamento della ripartizione

1. Il Consiglio di Dipartimento può rimodulare in corso d'anno la ripartizione del fondo tra i diversi ambiti di cui all'Art. 1, sulla base di esigenze strategiche emergenti e dei risultati del monitoraggio delle attività finanziate, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione
2. Eventuali rimodulazioni sono motivate e verbalizzate dal Consiglio di Dipartimento, ai fini della tracciabilità e della rendicontazione.

Art. 3 – Integrazione con la programmazione pluriennale

1. La quota destinata all'accantonamento per investimenti strategici è finalizzata alla realizzazione di interventi infrastrutturali di medio-lungo periodo, coerenti con il Piano Strategico di Ateneo, con il Piano Strategico di Dipartimento e con le opportunità di cofinanziamento esterno.
2. L'utilizzo delle risorse accantonate è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e approvato dal Consiglio di Amministrazione su base pluriennale e monitorato annualmente.

Art. 4 – Accesso ai fondi per attività di ricerca dei docenti e ricercatori

1. L'accesso al Fondo è ispirato ai principi di:
 a. sussidiarietà e buon uso delle risorse, intervenendo in via prioritaria a favore di docenti che non dispongano di fondi propri immediatamente utilizzabili;
 b. merito ed equità tra le aree scientifiche del Dipartimento, favorendo la produzione e la valorizzazione della ricerca e promuovendo un utilizzo delle risorse basato sulla qualità scientifica, piuttosto che su criteri di distribuzione automatica o non selettiva.
2. Le risorse destinate al supporto delle attività di ricerca possono coprire, a titolo esemplificativo:
 a. partecipazione a convegni e workshop scientifici con presentazione di risultati o prodotti della ricerca;
 b. pubblicazioni scientifiche e spese per open access (APC, libri e atti coerenti con la ricerca);
 c. soggiorni di ricerca in ingresso e in uscita, missioni e trasferte strettamente pertinenti all'attività scientifica;
 d. attività di valorizzazione della ricerca (brevetti, spinoff, trasferimento tecnologico, iniziative di Public engagement e divulgazione scientifica).
3. L'accesso ai fondi avviene tramite presentazione di una richiesta motivata, secondo la procedura dettagliata nell'art. 7, contenente:
 a. descrizione dell'attività;
 b. coerenza con le linee di ricerca dipartimentali;
 c. stima dei costi e risultati attesi;
 d. dichiarazione di indisponibilità di altri fondi ricerca, quali fondi derivanti da progetti finanziati e da conto terzi, fondi residui e fondi individuali.

Art. 5 – Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste di accesso ai fondi sono valutate sulla base dei seguenti criteri oggettivi e documentabili. Si specifica inoltre che, di norma, il richiedente dovrà aver conseguito negli ultimi 12 mesi almeno uno dei seguenti requisiti:
 a. pubblicazione di almeno un prodotto di ricerca (con affiliazione eCampus) attribuibile al Dipartimento ai fini della VQR;
 b. partecipazione senza finanziamento, ad almeno un bando competitivo nazionale/internazionale come Unità eCampus o ai bandi interni di Ateneo;

c. partecipazione ad attività di internazionalizzazione a titolo di esempio: pubblicazioni con co-autori affiliati a istituzioni estere, partecipazione a reti e collaborazioni internazionali formalizzate, attività connesse a programmi di mobilità e cooperazione internazionale (es. Erasmus, accordi bilaterali).

d. contributo alle attività di terza missione e trasferimento tecnologico, quali collaborazioni con imprese ed enti, contratti conto terzi, attività brevettuali, sviluppo di prototipi e proof of concept (PoC).

2. Il richiedente dovrà altresì aver adempiuto ai compiti istituzionali connessi alla ricerca (es. aggiornamento profilo IRIS, compilazione censimenti, form competenze, risposte a call interne, disponibilità alla partecipazione a proposte progettuali segnalate dall'Ateneo o dall'Ufficio Ricerca). Inoltre, il richiedente dovrà aver partecipato, nell'anno solare precedente, ovvero da quando ha preso servizio (per chi è in servizio da meno di un anno) ai Consigli di Corso di Studio della struttura di afferenza con una percentuale di presenza non inferiore al 70% per ciascun organo, computando a tal fine anche le assenze giustificate e aver assolto le attività didattiche assegnate dal proprio Dipartimento nell'anno accademico precedente.
3. Nella valutazione delle richieste, il Dipartimento tiene conto della disponibilità di risorse individuali già assegnate al richiedente per lo svolgimento delle attività di ricerca. Al fine di promuovere un utilizzo equo ed efficiente del Fondo Dipartimentale e di favorire il più ampio accesso agli strumenti di sostegno alla ricerca, costituisce elemento preferenziale l'assenza, al momento della richiesta, di fondi individuali derivanti da progetti di ricerca finanziati, contratti conto terzi, convenzioni o altre iniziative che prevedano risorse direttamente nella disponibilità del docente o ricercatore per le medesime finalità. La disponibilità di tali risorse non costituisce causa di esclusione dall'accesso al Fondo, ma rappresenta uno degli elementi considerati nella valutazione complessiva della richiesta.

Art. 6 – Misure di supporto all'avvio della ricerca

1. Al fine di garantire equità e favorire l'integrazione scientifica, il Dipartimento prevede una misura specifica di supporto all'avvio della ricerca destinata a docenti e ricercatori che abbiano preso servizio da meno di dodici mesi.
2. La quota dedicata alle misure di supporto all'avvio della ricerca viene stabilita annualmente dal Consiglio di Dipartimento in fasi di ripartizione come da art. 1 comma 4.
3. Per tali soggetti, l'accesso ai fondi può avvenire attraverso la presentazione di una proposta di avvio alla ricerca, che includa:
 a. linee di ricerca previste;
 b. attività programmate (pubblicazioni, progettazione, networking);
 c. obiettivi di medio periodo coerenti con la strategia dipartimentale.
4. Le richieste sono valutate privilegiando:
 a. la qualità e sostenibilità del progetto di avvio;
 b. il potenziale di sviluppo scientifico e progettuale;
 c. l'integrazione nelle linee di ricerca del Dipartimento.

5. Tali risorse hanno natura incentivante e sono finalizzate a favorire la piena operatività scientifica del personale di nuova afferenza.
6. Si estende la possibilità di deroga anche a docenti che, per ragioni istituzionali o personali documentate, abbiano avuto una interruzione temporanea dell'attività di ricerca e intendano riattivarla. Le deroghe sono richieste in modo motivato e valutate caso per caso dal Consiglio di Dipartimento e approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 - Procedura Operativa e Attuativa

1. L'accesso al Fondo avviene mediante una procedura attuativa stabilita dal Consiglio di Dipartimento ad inizio d'anno che preveda:
 a. modalità e tempistiche di presentazione delle domande, secondo il modulo ed il calendario forniti dal Dipartimento;
 b. eventuale articolazione in finestre periodiche, ovvero modalità "rolling" con valutazione entro un termine definito;
 c. limiti massimi per richiedente e per tipologia di spesa;
 d. tetti di spesa per categoria (convegni, pubblicazioni/APC, soggiorni, attrezzature, cofinanziamenti);
 e. priorità di accesso in caso di risorse limitate.
2. Le domande di accesso al fondo vengono valutate dal Consiglio di Dipartimento e, in caso di valutazione positiva, vengono trasmesse agli uffici amministrativi di competenza dell'Ateneo avviare le procedure di acquisto.

Art. 8 Attività istituzionali e di Terza Missione del Dipartimento

1. La quota del Fondo destinata alle Attività istituzionali e di Terza Missione del Dipartimento, di cui all'Art. 1, è finalizzata a sostenere iniziative coerenti con il Piano Strategico di Dipartimento e con gli obiettivi di Ateneo in materia di qualità, impatto sociale, internazionalizzazione e valorizzazione delle conoscenze.
2. In particolare, tali risorse possono essere destinate a:
 a. organizzazione di convegni, workshop, seminari e iniziative scientifiche di Dipartimento, anche con carattere interdisciplinare e internazionale;
 b. attività di public engagement, divulgazione scientifica, iniziative rivolte a scuole, imprese, istituzioni e cittadinanza, in coerenza con le linee di sviluppo del Dipartimento;
 c. attività di networking scientifico e consolidamento di partenariati nazionali e internazionali;
 d. iniziative di trasferimento tecnologico, valorizzazione della proprietà intellettuale e promozione di collaborazioni con il tessuto produttivo;
 e. azioni di rafforzamento dell'identità istituzionale del Dipartimento e della sua visibilità scientifica.
3. La programmazione delle risorse destinate a tali attività è deliberata annualmente dal Consiglio di Dipartimento, sulla base:

a. delle priorità individuate nel Piano Strategico di Dipartimento;
b. degli esiti del monitoraggio annuale delle attività di ricerca e terza missione;
c. delle proposte formulate dalle commissioni competenti (CIR, CITM o altre strutture di supporto).

Art. 9 – Acquisto di attrezzature e software per la ricerca

1. La quota del Fondo destinata all'acquisto di attrezzature e software per la ricerca, di cui all'Art. 1, è finalizzata al rafforzamento delle infrastrutture scientifiche del Dipartimento, in coerenza con gli obiettivi strategici di sviluppo e con le esigenze emergenti dalle attività di monitoraggio.
2. Le risorse possono essere impiegate per:
 a. acquisizione di attrezzature scientifiche e strumentazioni di laboratorio;
 b. acquisto o rinnovo di licenze software specialistiche a supporto delle attività di ricerca;
 c. implementazione di infrastrutture digitali e piattaforme per la gestione, analisi e condivisione dei dati;
 d. cofinanziamento di investimenti infrastrutturali di medio-lungo periodo, anche in raccordo con il Piano Strategico di Ateneo.
3. Le priorità di investimento sono definite annualmente dal Consiglio di Dipartimento sulla base:
 a. delle esigenze rilevate attraverso indagini interne e attività di monitoraggio;
 b. della coerenza con le linee di ricerca strategiche del Dipartimento;
 c. del potenziale impatto scientifico e di innovazione oltre che della possibilità di utilizzo condiviso delle attrezzature.
4. Le attrezzature e i software acquisiti con fondi dipartimentali sono destinati prioritariamente a un utilizzo condiviso, salvo motivate eccezioni deliberate dal Consiglio di Dipartimento.
5. Il Consiglio di Dipartimento può definire criteri e procedure specifiche per la presentazione e valutazione delle richieste di acquisto, nonché modalità di monitoraggio dell'utilizzo delle risorse.

Art. 10 –Accantonamento per programmazione annuale successiva

1. La quota del Fondo Dipartimentale destinata all'accantonamento per programmazione annuale successiva, di cui all'Art. 1, è finalizzata al rafforzamento strutturale e di medio-lungo periodo della capacità scientifica del Dipartimento.
2. Tale accantonamento si distingue dagli acquisti ordinari di attrezzature e software in quanto è orientato a investimenti onerosi destinati a produrre un impatto sulla ricerca e sulla sua valorizzazione sociale nel medio-lungo periodo, quali ad esempio:
 a. realizzazione o potenziamento di laboratori di ricerca dipartimentali;
 b. acquisizione di grandi attrezzature scientifiche ad elevato impatto strategico;
 c. implementazione di infrastrutture complesse e integrate (fisiche o digitali);

d. cofinanziamento di progetti infrastrutturali in partenariato con Ateneo, Centri di Ricerca o enti esterni;

e. investimenti funzionali alla partecipazione a bandi competitivi che richiedano dotazioni infrastrutturali specifiche.

3. L'accantonamento è programmato su base pluriennale, in coerenza con:
 a. il Piano Strategico di Dipartimento;
 b. gli obiettivi di sviluppo delle linee di ricerca prioritarie;
 c. le esigenze di crescita e consolidamento delle infrastrutture scientifiche;
 d. le opportunità di cofinanziamento esterno.
4. Il Consiglio di Dipartimento:
 a. definisce annualmente l'entità effettiva dell'accantonamento
 b. delibera l'utilizzo delle somme accantonate sulla base di una proposta motivata contenente l'analisi di sostenibilità economica, dell'impatto scientifico atteso e le modalità di gestione dell'infrastruttura;
 c. verifica periodicamente lo stato di attuazione degli investimenti e la coerenza con gli obiettivi strategici.
5. Le risorse accantonate possono essere utilizzate anche in modo cumulativo su più esercizi, al fine di consentire la realizzazione di interventi di significativa rilevanza strutturale.
6. L'accantonamento maturato può essere utilizzato per finanziare le quote di cui all'art. 1 nel caso di ridotta disponibilità per il nuovo esercizio.
7. L'utilizzo delle infrastrutture realizzate è disciplinato secondo criteri di accesso trasparenti, orientati alla massima fruibilità e alla valorizzazione dell'interdisciplinarità.

Art. 11 – Monitoraggio e rendicontazione

1. L'utilizzo del Fondo è oggetto di monitoraggio annuale, con rendicontazione effettuata dal Consiglio di Dipartimento all'inizio dell'anno successivo.
2. Gli esiti del monitoraggio contribuiscono:
 a. alla valutazione dell'efficacia delle politiche di ricerca;
 b. all'aggiornamento dei criteri di gestione del Fondo;
 c. alla quantificazione di eventuali residui da ricollocare nell'esercizio successivo.

Art. 12 – Disposizioni finali

1. Il presente documento è soggetto a revisione periodica in funzione dell'evoluzione normativa e delle esigenze strategiche del Dipartimento.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità.

D.R. n. 559/26 del 1° ottobre 2026